Compagnia di San Paolo

STATUTO

Febbraio 2018

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

STATUTO

Titolo I
ORIGINI - SEDE - SCOPI - PATRIMONIO

ARTICOLO 1

1. La Compagnia di San Paolo, fondata in Torino nel 1563 (in questo statuto denominata anche la "Compagnia"), è una fondazione regolata dalla legge 23 dicembre 1998, n.461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti e dalle norme del presente statuto definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio spa e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (in questo statuto denominato anche il "Protocollo"). Ha piena capacità di diritto privato ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

ARTICOLO 2

1. La Compagnia ha sede in Torino.

ARTICOLO 3

1. La Compagnia persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico, operando nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153. I settori rilevanti vengono scelti ogni tre anni ai sensi di legge nell'ambito dei settori ammessi e di tale scelta viene data ampia pubblicità. In ogni caso la Compagnia opererà tale scelta nell'ambito delle grandi aree tematiche in cui è articolata la propria attività istituzionale, quali ricerca e istruzione; arte, beni e attività culturali; sanità; politiche sociali.

2. L'attività della Compagnia si svolge secondo criteri programmatici sulla base dei documenti annuali e pluriennali previsti dall'art. 11.3, lett. d). Il documento di programmazione pluriennale determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio Generale, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i programmi e gli strumenti di intervento.

3. Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati dal regolamento per le attività istituzionali. Al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate la Compagnia rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo.

ARTICOLO 4

1. La Compagnia può operare in Italia, nell'Unione Europea e in altri Paesi esteri, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari. In particolare essa può:
a) esercitare direttamente con contabilità separate imprese strumentali, per tali intendendosi quelle operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti nei settori rilevanti;
b) detenere partecipazioni anche di controllo in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
c) promuovere l'istituzione di persone giuridiche private in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori di intervento;
d) compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari occorrenti o semplicemente opportune per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di legge e del presente statuto.

2. La Compagnia non può esercitare l'attività creditizia, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese o enti diversi da quelli indicati nel comma precedente. E' esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali come disciplinate dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3 bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La Compagnia, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 5

1. Il patrimonio della Compagnia è costituito dal capitale di fondazione e dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie.

2. Il patrimonio si incrementa essenzialmente per effetto degli accantonamenti alla riserva obbligatoria, nella misura stabilita dall'Autorità di vigilanza, oltre che delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescere il patrimonio. Il patrimonio può altresì essere incrementato dalle plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 e successive modifiche e integrazioni. Altre riserve possono essere istituite e incrementate con deliberazione del Consiglio Generale, secondo i criteri previsti nel regolamento interno, con autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

3. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Compagnia. Nell'amministrarlo, la Compagnia osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività, e in particolare:
a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

4. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Compagnia opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo.

5. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del Protocollo. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

6. La gestione del patrimonio può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modifiche e integrazioni, in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Compagnia. Il Consiglio Generale stabilisce con apposito regolamento le modalità e i criteri di

gestione del patrimonio, definiti in coerenza con i principi del Protocollo, prevedendo la separazione anche contabile di quest'ultima dalle altre attività della Compagnia. Sono in tal modo stabiliti, in particolare, i criteri per l'amministrazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 e successive modifiche e integrazioni. La gestione di quest'ultima partecipazione, ivi compreso l'esercizio dei diritti corporativi, è di competenza del Comitato di Gestione, ferma restando la funzione di indirizzo del Consiglio Generale così come disciplinata dall'art. 11 del presente statuto. La Compagnia, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Compagnia.

7. La Compagnia trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Compagnia dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 153.

8. Il reddito, così come definito dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, viene destinato in conformità alle prescrizioni ivi contenute, osservando altresì quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato.

9. Per il raggiungimento dei propri scopi la Compagnia può utilizzare eventuali liberalità non destinate specificamente al patrimonio.

Titolo II
ORGANI DELLA COMPAGNIA

ARTICOLO 6

1. Sono organi della Compagnia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Generale;
c) il Comitato di Gestione;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Segretario Generale.

2. I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Compagnia devono essere scelti fra persone che:
a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti, quanto ai componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15.2, quanto ai componenti dell'organo di controllo.

3. I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità sopra richiamati, devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, in relazione a maturate esperienze in campo amministrativo e gestionale.

4. Nella nomina dei componenti degli organi, la Compagnia adotta processi funzionali a salvaguardare la propria indipendenza e terzietà e modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla

valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale in cui essa opera. Il Consiglio Generale definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, specificando i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definendo le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

5. Negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo è assicurata la presenza del genere meno rappresentato.

6. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.

7. I componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, compreso il Presidente, possono esercitare nella Compagnia non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

8. Fatte salve le cause di incompatibilità tempo per tempo previste dalla legge, non possono far parte degli organi della Compagnia:
a) i componenti degli organi di gestione o di controllo degli enti di cui all'art. 8.1, o coloro che rappresentano all'esterno detti enti, né i soggetti a essi legati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che ne compromettano l'indipendenza;
b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli enti di cui all'art. 8.1;
c) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;
d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;
e) coloro che svolgono, o abbiano svolto nei dodici mesi antecedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;
f) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;
g) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;
h) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;
i) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
l) i membri dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
m) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n.461.

9. La partecipazione agli organi della Compagnia è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica; in particolare non possono far parte degli organi della Compagnia coloro che abbiano ricoperto o che si siano candidati a ricoprire nei dodici mesi precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 8, lett. h) ed i).

10. La nomina negli organi della Compagnia è altresì preclusa a coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 8, lett. h) ed i).

11. La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina.

12. Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio Generale svolge tale verifica riguardo al Presidente e il Comitato di Gestione riguardo al Segretario Generale.

13. Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.

14. Nel caso in cui un componente dell'organo di indirizzo ovvero di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Compagnia, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.

15. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Compagnia del danno eventualmente cagionato.

16. Il componente del Consiglio Generale o del Comitato di Gestione che non partecipa senza giustificato motivo a due adunanze consecutive dell'organo di appartenenza decade dall'ufficio. La decadenza è accertata senza indugio dall'organo di appartenenza; il Presidente provvede a promuovere il procedimento di sostituzione ai sensi del presente statuto.

17. I componenti degli organi della Compagnia non possono assumere incarichi operativi nell'ambito della fondazione prima che siano decorsi almeno ventiquattro mesi dalla cessazione della carica.

Titolo III
PRESIDENTE

ARTICOLO 7

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale, in occasione della prima riunione, anche tra soggetti non componenti del Consiglio Generale.

2. Il Consiglio Generale nomina altresì, con le modalità previste dall'art. 17.2 e 17.5, un Vice Presidente.

3. Il Presidente e il Vice Presidente non fanno parte del Consiglio Generale; qualora siano tratti da questo si provvede alla loro sostituzione nei modi di cui all'art. 9.2.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Generale e scade con esso, mantenendo peraltro le proprie funzioni fino al momento della nomina di colui che gli subentra. Egli può essere rinominato per una sola volta.

5. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Compagnia. Egli inoltre:
a) presiede le adunanze del Consiglio Generale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori senza diritto di voto;
b) presiede le adunanze del Comitato di Gestione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

6. Il Presidente assume nell'interesse della Compagnia qualsiasi provvedimento egli reputi opportuno ove ricorrano motivi di urgenza. I provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente dovranno essere ratificati dal Comitato di Gestione in occasione della prima riunione del Comitato stesso, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti da terzi.

7. In caso di revoca, di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

8. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal componente del Comitato di Gestione più anziano per carica ovvero, se le cariche sono coeve, da quello più anziano per età.

9. Qualora per qualsiasi causa il Presidente cessi dalle sue funzioni prima della sua scadenza, il Vice Presidente convoca entro trenta giorni dalla cessazione il Consiglio Generale, il quale provvede alla nuova nomina. Il Presidente così nominato resta in carica per il tempo residuo che sarebbe spettato al suo predecessore.

10**.** Al Presidente spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo fisso e le medaglie di presenza determinati dal Consiglio Generale, udito il Collegio dei Revisori.

Titolo IV
CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 8

1. Il Consiglio Generale è composto da diciassette Consiglieri, dei quali quattordici così designati:
a) due dal Comune di Torino;
b) uno dalla Regione Piemonte;
c) uno dal Comune di Genova;
d) due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
e) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;
f) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
g) uno dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte;
h) uno dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova;
i) uno dall'Accademia delle Scienze di Torino, sentita alternativamente la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali e la classe di Scienze morali, storiche e filologiche;
j) uno dall'Accademia Nazionale dei Lincei, sentita alternativamente la classe di Scienze morali, storiche e filologiche e la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali;
k) uno dal FAI – Fondo Ambiente Italiano;
l) uno dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti che non siano espressione di fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.

2. Le designazioni di cui alle lett. a) e d) devono rispettare il principio della parità di genere, e ciò anche nel caso di designazioni sostitutive.

3 Almeno novanta giorni prima della data di scadenza della durata in carica del Consiglio Generale, il Presidente, come previsto dall'art. 20.2 in relazione all'art. 9.1, invita gli Enti di cui al comma 1 alle designazioni di rispettiva competenza, trasmettendo a ciascuno di essi una copia del presente statuto.

4. Gli Enti di cui al comma 1, al più tardi entro novanta giorni dalla data dell'invito di cui al comma precedente, provvedono a designare, dandone comunicazione scritta al Presidente della Compagnia, personalità dotate di capacità ed esperienza in almeno uno dei settori rilevanti, illustrando, sotto tale aspetto, le ragioni della designazione.

5. Nel caso di mancata, invalida o inefficace designazione entro il termine stabilito nel comma precedente, il Presidente sollecita gli Enti che non hanno effettuato le designazioni, o le abbiano effettuate in modo invalido o inefficace, a provvedere entro quindici giorni dalla data del nuovo invito; decorso inutilmente tale ulteriore termine, alla nomina provvede il nuovo Consiglio Generale prima di procedere alle cooptazioni di cui al successivo comma 6.

6. Del Consiglio fanno altresì parte tre componenti, che devono essere cooptati nella prima riunione.

7. La scelta dei componenti da cooptare deve avvenire tra qualificate personalità di chiara e indiscussa fama e in modo tale da assicurare l'equilibrata presenza di specifiche e riconosciute professionalità nei settori rilevanti, promuovendo altresì la presenza del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio.

8. Periodicamente la Compagnia verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Compagnia promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Compagnia.

ARTICOLO 9

1. Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di durata.

2. Il Consigliere che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Il Consigliere che cessi dalla carica per dimissioni o per altra causa viene sostituito, applicandosi l'art. 8, con la medesima procedura con la quale egli è stato designato ovvero cooptato: il Presidente provvede senza indugio ad attivare, a seconda dei casi, la designazione da parte dell'Ente che aveva designato il Consigliere dimissionario, ovvero la cooptazione da parte del Consiglio Generale.

3. Ai Consiglieri spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, le medaglie di presenza determinate dal Consiglio Generale su proposta del Presidente, udito il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 10

1. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno per gli adempimenti di cui all'art. 20 e ogni qual volta che ciò sia necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio Generale qualora lo ritenga opportuno e altresì, senza indugio, quando ne sia richiesto per iscritto da almeno cinque Consiglieri con l'indicazione delle ragioni della richiesta.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno; le riunioni si tengono di regola presso la sede della Compagnia; il Consiglio Generale può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero, con esclusione dei sistemi di teleconferenza.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto nei commi successivi.

5. Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

6. Sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni aventi per oggetto:
a) la cooptazione di Consiglieri prevista dall'art. 8.6;
b) gli atti di regolazione o i regolamenti di funzionamento di cui all'art. 11.3, lett. b);
c) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Comitato di Gestione;
d) l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente e degli altri componenti del Comitato di Gestione, ovvero nei confronti dei componenti dell'organo di controllo;
e) la nomina ovvero la revoca dei membri del Collegio dei Revisori.

7. Per le sole nomine, nel caso in cui la maggioranza prevista nel comma precedente non venga raggiunta dopo due votazioni consecutive, a partire dalla terza votazione le relative deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

8. Per le deliberazioni concernenti persone il Consiglio Generale può stabilire particolari modalità di votazione. Esso può inoltre stabilire ulteriori norme per il proprio funzionamento.

9. I componenti del Comitato di Gestione partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto.

10. Nel caso in cui il Consiglio Generale non esaurisca nel corso della riunione a tal fine convocata tutte le materie poste all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna la continuazione dei lavori al più tardi entro cinque giorni lavorativi.

11. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Generale sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario Generale, che partecipa alle relative riunioni; egli funge da Segretario del Consiglio e può farsi coadiuvare da altre persone. In caso di assenza del Segretario Generale, i compiti di cui sopra sono svolti da altra persona designata dal Consiglio.

ARTICOLO 11

1. Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Compagnia e ne determina le priorità, i programmi e gli obiettivi, verificandone i risultati.

2. Il Consiglio Generale, al fine di esercitare le proprie funzioni di indirizzo, può istituire commissioni relative a specifici ambiti e materie con ruoli consultivi nei confronti del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti.

3. Sono comunque riservate al Consiglio Generale le deliberazioni in materia di:
a) modificazione dello statuto;
b) approvazione e modifica di atti di regolazione o regolamenti di funzionamento;
c) istituzione, su proposta del Comitato di Gestione, di imprese strumentali e assunzione di partecipazioni di controllo in enti e società di cui all'art. 4.1, lett. b) e c);
d) approvazione del bilancio, del documento programmatico previsionale di cui all'art. 20.4 e del documento di programmazione pluriennale richiamato all'art. 3.2;
e) nomina e revoca del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti del Comitato di Gestione e determinazione dei relativi compensi;
f) nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori e determinazione dei relativi compensi;
g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
h) trasformazioni e fusioni.

Titolo V
COMITATO DI GESTIONE

ARTICOLO 12

1. Il Comitato di Gestione è composto da cinque membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, che ne fanno parte di diritto.

2. Oltre a nominare il Presidente e il Vice Presidente, come previsto dall'art. 7.1 e 7.2, il Consiglio Generale in occasione della prima riunione nomina anche gli altri componenti del Comitato di Gestione, tenendo conto dei territori in cui la Compagnia svolge in via prevalente la propria attività.

3. I componenti del Comitato di Gestione possono essere scelti anche nell'ambito del Consiglio Generale. In tal

caso il Consigliere così nominato, qualora accetti la carica, decade da quella ricoperta nell'organo di indirizzo e viene sostituito nei modi di cui all'art. 9.2.

4. I componenti del Comitato di Gestione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di quelli di professionalità di cui all'art. 6.3 del presente statuto. La delibera portante la loro nomina deve far constare il metodo adottato per la scelta e l'esistenza dei requisiti di professionalità, esperienza e competenza coerenti con le specificità della funzione da svolgere.

5. Il Comitato di Gestione dura in carica quanto il Consiglio Generale e scade con esso.

6. Il Consiglio Generale può in ogni tempo deliberare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione ovvero dell'organo di controllo, nel caso di grave inadempimento dei doveri derivanti dalla carica ricoperta. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio di coloro contro cui è proposta.

7. Il componente del Comitato di Gestione che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Qualora per dimissioni o per altra causa vengano a mancare uno o più componenti del Comitato di Gestione, alla loro sostituzione provvede il Consiglio Generale senza indugio e possibilmente in occasione della prima riunione successiva. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione, l'intero Comitato s'intende dimissionario e il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Generale affinché provveda alle nuove nomine.

8. I componenti del Comitato di Gestione, compreso quando del caso il Presidente, nominati dal Consiglio Generale in conformità a quanto previsto nei commi precedenti, durano in carica per il tempo residuo che sarebbe spettato ai componenti sostituiti.

ARTICOLO 13

1. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Compagnia. Sono riservate alla competenza del Comitato di Gestione la nomina e la revoca del Segretario Generale e la determinazione del relativo compenso.
Il compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 7.6 compete al Presidente in qualità di legale rappresentante con potere di firma di fronte ai terzi e in giudizio. Per specifiche operazioni il Comitato di Gestione può delegare di volta in volta i necessari poteri al Presidente, a uno o più dei propri componenti, ovvero al Segretario Generale.

2. Al Presidente possono essere delegati in via generale poteri di decisione sulle spese e sulle erogazioni nei settori rilevanti. Del relativo esercizio egli è tenuto a riferire periodicamente al Comitato di Gestione.

3. Ai componenti del Comitato di Gestione che si trovino in una situazione di conflitto con l'interesse della Compagnia si applica quanto previsto all'art. 6.14 del presente statuto.

4. Ai componenti del Comitato di Gestione competono, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo fisso e le medaglie di presenza come determinati dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei Revisori.

5. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Compagnia, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Compagnia e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo.

ARTICOLO 14

1. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di due componenti. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.

2. Le sedute del Comitato di Gestione si tengono di regola presso la sede della Compagnia; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero e, nei casi di eccezionale necessità e urgenza, anche in teleconferenza.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Comitato di Gestione e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni concernenti persone il Comitato di Gestione può stabilire particolari modalità di votazione.

6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione.

7. I verbali delle deliberazioni del Comitato di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario Generale della Compagnia, che funge da Segretario del Comitato e che può farsi coadiuvare da altre persone. In caso di assenza del Segretario Generale, le funzioni di Segretario saranno svolte da altra persona designata dal Comitato.

Titolo VI
COLLEGIO DEI REVISORI
E SOCIETA' DI REVISIONE

ARTICOLO 15

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi, fra i quali viene scelto il Presidente, e da due supplenti. Il Consiglio Generale nella sua prima riunione nomina i componenti del Collegio dei Revisori, scegliendone il Presidente.

2. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'assunzione della carica di sindaco di società per azioni di cui al decreto del Ministro della giustizia del 30 marzo 2000, n.162.

3. I Revisori durano in carica quanto il Consiglio Generale e scadono con esso.

4. Ai Revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo e le medaglie di presenza come determinati dal Consiglio Generale.

ARTICOLO 16

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del codice civile, intendendosi rispettivamente il Consiglio Generale e il Comitato di Gestione in luogo dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

2. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica la disposizione dell'art. 2401 del codice civile.

3. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro.

Titolo VII
AVVICENDAMENTO DEGLI ORGANI DELLA COMPAGNIA

ARTICOLO 17

1. Entro il termine di cui all'art. 8.3 il Presidente uscente avvia il procedimento ivi previsto per ottenere le designazioni dei nuovi Consiglieri.

2. Alla scadenza dei termini previsti all'art. 8, ottenute almeno undici designazioni ai sensi dell'art. 8.4, il Presidente uscente, sentito il Collegio dei Revisori, accerta l'osservanza dello statuto e delle norme di legge ivi richiamate da parte degli Enti designanti nell'effettuare le designazioni, provvede alla nomina delle persone designate e convoca la prima riunione del nuovo Consiglio Generale, ponendo all'ordine del giorno i seguenti argomenti:
- verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità;
- insediamento del nuovo Consiglio Generale;
- eventuali nomine ai sensi dell'art. 8.5;
- cooptazioni;
- nomina del Presidente, del Vice Presidente, come previsto dall'art. 7.1 e 7.2, dei componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori.

3. La prima riunione del nuovo Consiglio Generale è presieduta dal Presidente uscente. Il Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità di ciascuno dei propri componenti e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ovvero di decadenza o di sospensione sulla base delle relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno degli interessati, dichiara l'organo legittimamente insediato. A partire da tale momento cessano ad ogni effetto i Consiglieri scaduti.

4. Il Consiglio non appena insediato provvede agli eventuali adempimenti di cui all'art. 8.5 ed effettua le cooptazioni come previsto dall'art. 8.7.

5. Effettuati gli adempimenti di cui al comma precedente, il Consiglio nomina il Presidente, il Vice Presidente, come previsto dall'art. 7.1 e 7.2, gli altri componenti del Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori: a partire da tale momento il Presidente uscente e gli altri organi sostituiti cessano dalle loro funzioni.

6. Dalla data di scadenza fino al momento della loro effettiva sostituzione gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo mantengono le loro funzioni esclusivamente per il compimento degli affari correnti.

Titolo VIII
SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 18

1. Il Segretario Generale è nominato con deliberazione del Comitato di Gestione, che ne determina altresì la durata in carica e l'emolumento. Egli può essere riconfermato.

2. Il Segretario Generale è a capo della struttura operativa della Compagnia.

3. In particolare il Segretario Generale:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione e parimenti esegue le decisioni del Presidente;

b) interviene alle adunanze del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione, senza diritto di voto;
c) attende alla preparazione del progetto dei documenti di programmazione annuale e pluriennale di cui agli articoli 20.4 e 3.2 e alla istruttoria delle materie e delle proposte recate dall'ordine del giorno per dotare gli organi di indirizzo e di amministrazione di ogni utile elemento conoscitivo ai fini della spedita ed efficace trattazione;
d) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio Generale e dal Comitato di Gestione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Titolo IX
COMITATI SCIENTIFICI E COMITATI TECNICI DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 19

1. Il Consiglio Generale può nominare Comitati scientifici, con compiti di consulenza, formati da esperti scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori rilevanti, definendone con apposito regolamento interno e sentito il Collegio dei Revisori la durata, le modalità di funzionamento e i relativi compensi.
2. Il Comitato di Gestione può nominare, per specifiche esigenze, Comitati tecnici di valutazione composti da soggetti dotati di professionalità specialistiche, determinandone, sentito il Collegio dei Revisori, attribuzioni, modalità di funzionamento e relativi compensi.

3. Per i componenti del Consiglio Generale partecipanti ai Comitati di cui ai precedenti commi sono previsti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori e alle spese sostenute.

4. Il Presidente può nominare esperti per la formulazione di pareri sulle proposte all'esame della Compagnia, determinandone, sentito il Collegio dei Revisori, i relativi compensi.

Titolo X
BILANCIO

ARTICOLO 20

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Generale, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio dell'esercizio precedente.

3. Il Comitato di Gestione predispone la relazione e lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, recante fra l'altro l'indicazione dei criteri per la ripartizione degli interventi, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di vigilanza.

5. La contabilità della Compagnia e il suo bilancio sono soggetti a revisione contabile in base alle disposizioni, per quanto applicabili, di cui all'art. 2409 bis del codice civile, come richiamato dall'art. 16.3 del presente statuto.

6. Il bilancio della Compagnia è costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del codice civile. Nella sua redazione il Comitato di Gestione si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, osservando altresì, al riguardo, le prescrizioni regolamentari stabilite dall'Autorità di vigilanza.

7. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Compagnia si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

Titolo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21

1. Le norme del presente statuto entrano in vigore all'atto di approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Le disposizioni concernenti la composizione del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione, con particolare riferimento agli articoli 8 e 12, si applicano a partire dal primo rinnovo degli organi successivo alla presente revisione statutaria.

3. Il Presidente, immediatamente dopo l'approvazione del presente statuto ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, provvede a inviarne copia agli Enti di cui all'art. 8.1 e a darne adeguata pubblicità mediante deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Torino.

4. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 5, comma 4, la Compagnia opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2, comma 8, del Protocollo.

ARTICOLO 22

1. Nel caso di liquidazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio della Compagnia sarà devoluto ad altre fondazioni nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.